



MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA

COMITATO PROVINCIALE DI VERONA

C/o PALA AGSM AIM Piazzale Atleti Azzurri d'Italia 1 - 37138 Verona VR

Tel. E Fax 045 562720

www.mspverona.it

info@mspverona.it



III CAMPIONATO PROVINCIALE M.S.P. DI CALCIOTTO 2022/2023

IN COLLABORAZIONE CON
POLISPORTIVA CASELLE - A.S. ARBITRI VR

REGOLAMENTO

Per quanto non riferito nelle presenti disposizioni si farà riferimento al
“Regolamento Ufficiale della Federazione Italiana Gioco Calcio a Otto”.

ART. 1 – FORMULA DEL 3° CAMPIONATO PROVINCIALE M.S.P. DI CALCIOTTO

Il II Campionato Provinciale M.S.P. di Calciotto inizierà Lunedì 24 ottobre 2022.

AL III CAMPIONATO PROVINCIALE M.S.P. DI CALCIOTTO parteciperanno 7 squadre. La formula prevede la formazione di un girone da SETTE squadre che si disputeranno all’italiana con partite di andata e ritorno. Le prime quattro squadre accederanno direttamente ai play off. Le squadre classificate dal 5° al 7° posto disputeranno i play out.

I PLAY OFF prevedono la formazione di un girone da quattro squadre che si disputeranno con partite di sola andata; le prime 2 squadre classificate disputeranno la finalissima. Le squadre qualificate per i Play Off acquisiranno il diritto di partecipare al Campionato 2023/2024 in fascia A1.

I PLAY OUT prevedono la formazione di un girone da tre squadre che si disputeranno con partite di sola andata; la prima squadra classificata acquisirà il diritto di partecipare al Campionato 2023/2024 in fascia A1.

LA VINCENTE PLAY OFF PARTECIPERA’ DI DIRITTO ALLE FINALI NAZIONALI 2020 CHE SI DISPUTERANNO DAL 23 AL 25 GIUGNO 2023 PRESSO IL GARDEN CENTER DI RIMINI (RI).

N.B. - Nel corso della stagione agonistica le suddette indicazioni non potranno essere modificate.

ART. 2 – AFFILIAZIONE E TESSERAMENTI

2.1 – Affiliazione

Per partecipare al II Campionato Provinciale M.S.P. di Calciotto tutte le squadre devono essere affiliate al MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA.

2.2 - Tesseramento atleti e dirigenti

Ogni giocatore ed ogni dirigente di società iscritta deve essere regolarmente tesserato. Per gli atleti minorenni è richiesta, pena l’esclusione, l’autorizzazione sottoscritta da chi ne esercita la potestà. I Presidenti e i dirigenti che vogliono svolgere attività agonistica devono essere tesserati in qualità di atleta.

Nel corso del Campionato si potranno tesserare nuovi giocatori fino alla data del 31 dicembre di ogni annata sportiva.

2.3 – Tesserati F.I.G.C. e altri enti

Visto il carattere dilettantistico e promozionale dell’attività non esistono limiti di età per gli atleti partecipanti. Sono ammessi al Campionato i Tesserati Atleti F.I.G.C. che svolgono attività dilettantistica o giovanile di calcio, i Tesserati Atleti presso altri enti, federazioni o F.I.G.C. iscritti ad attività ufficiale nell’anno sportivo in corso. Non sono ammessi i Tesserati Atleti che svolgono attività di Calcio nei campionati F.I.G.C. Serie A/B/C/Lega Pro, Eccellenza, Promozione. Sono ammessi solo 2 tesserati dalla 1^Categoria alla 2^Categoria;

2.4 – Svincolo e Trasferimento

- Svincolo** – Gli atleti tesserati M.S.P. per una squadra di calciotto che al 31 dicembre di ogni anno agonistico abbiano preso parte a una gara ufficiale con la società di appartenenza non possono chiedere lo “svincolo” per tesserarsi presso un’altra società M.S.P..
- Trasferimento** – Durante la stagione sportiva non è consentito il trasferimento di atleti tra società appartenenti allo stesso Campionato.

2.5 – Infrazioni al tesseramento

Nei casi in cui si constati un’infrazione agli articoli precedenti (sia a seguito di reclamo di parte sia per un accertamento d’ufficio) sono comminate le seguenti sanzioni:

- perdita a tavolino per 0-3 di tutte le gare nelle quali si è verificata l’infrazione;
- squalifica del Dirigente Responsabile e del Presidente della società interessata per un periodo da due mesi a tre mesi;
- ammenda di Euro 50,00 a carico della società interessata.

2.6 – Doppio tesseramento tra società M.S.P.

Nel caso di atleti tesserati contemporaneamente per due diverse società M.S.P. di calciotto, vale la priorità della firma (ovvero la data del timbro della Segreteria Organizzativa dell' M.S.P. sul modello di tesseramento atleti all'atto dell'iscrizione, e che verrà riportato sul tesserino M.S.P.).

Diversamente per i Presidenti e i dirigenti di una Società che possono essere giocatori di altra società.

La responsabilità oggettiva del doppio tesseramento ricade sulla società che ha effettuato, in ordine di tempo, il secondo tesseramento. Al giocatore che si rende responsabile della firma dei due cartellini sarà inflitta una sanzione disciplinare.

ART. 3 – VINCOLO SOCIETARIO

3.1 – Società con più squadre iscritte

Alle società sportive che partecipano con più squadre al III Campionato Provinciale M.S.P. di Calciotto non è consentito durante il corso dello stesso il passaggio di giocatori da una squadra all'altra. Pertanto ogni giocatore rimane vincolato alla squadra con la quale ha disputato la sua prima partita nel torneo. Squadre della stessa società M.S.P. non saranno inserite nel medesimo girone.

3.2 – Infrazione al vincolo Societario

Nei casi in cui si constati, sia a seguito di reclamo di parte sia per accertamento d'ufficio, un'infrazione a codesta norma, sono previsti i seguenti provvedimenti:

- a) sospensione del giocatore sino alla conclusione del torneo;
- b) squalifica del Dirigente Responsabile e del Presidente della società interessata;
- c) perdita della gara o delle gare per 0-3 a tavolino;
- d) ammenda di Euro 50,00.

ART. 4 – QUOTA DI ISCRIZIONE

4.1 – Quota di iscrizione

La quota di iscrizione al III Campionato M.S.P. di calciotto è di Euro 1.300,00 comprensiva di tesseramento atleti (per un massimo di 18), assicurazione infortuni, materiali, 2 palloni ufficiali, campi di gioco, direzione gare, premi mensili ai giocatori. Il pagamento della quota avverrà con tre scadenze la prima di € 500,00 tassativamente entro il 15/11/2022, la seconda € 400,00 entro il 31/12/2022, il saldo da effettuarsi entro il 15/02/2023.

4.2 – Iscrizione ulteriore atleti

Per ogni atleta iscritto oltre i 18 previsti dovrà essere versata una quota di Euro 10,00 (una tantum per la stagione in corso). La richiesta di tesseramento dovrà pervenire **inderogabilmente** 48 ore prima dell'incontro previsto da calendario alla segreteria organizzativa.

4.3 – Deposito cauzionale

Le Società all'atto della prescrizione o iscrizione dovranno versare una cauzione di Euro 150,00 che verrà restituita al termine del campionato, **salvo eventuali sanzioni pecuniarie**.

ART. 5 – IDENTIFICAZIONE DEI GIOCATORI E DEI DIRIGENTI

5.1 – Presentazione delle distinte giocatori e dirigenti

L'elenco dei giocatori dovrà essere presentato all'arbitro in copia unica, ben leggibile, almeno 10 minuti prima dell'orario previsto per l'inizio della gara. Il massimo di giocatori presenti in distinta è di 14 atleti.

Lo stesso dovrà essere compilato in tutte le sue parti e riportare:

- a) indicazione della gara (avversario, data, orario e luogo dell'incontro, girone) cui l'elenco si riferisce;
- b) numero di maglia, nome e cognome, data di nascita e numero di tessera M.S.P. di ciascun giocatore (indicando il capitano e il vice-capitano);
- c) nome e cognome, numero di tessera M.S.P. dei dirigenti presenti in panchina (obbligatoriamente vi dovrà essere un Dirigente Responsabile);
- d) colore della maglia da gioco
- e) contestualmente all'elenco dei giocatori si dovranno consegnare all'arbitro i cartellini M.S.P. per l'annata in corso di ciascuno degli atleti e dei dirigenti indicati in distinta.

Le squadre che non presenteranno, a qualsiasi titolo, prima dell'inizio della gara la distinta giocatori, debitamente compilata, saranno soggette a un'ammenda di Euro 25,00. Il capitano dovrà essere identificato con la fascia in dotazione. Le squadre inadempienti saranno soggette a un'ammenda di Euro 25,00.

5.2 – Tessere M.S.P.

Si precisa che con decorrenza 30 novembre p. v. nessun giocatore o dirigente potrà prendere parte all'incontro sprovvisto di tessera M.S.P.. L'organizzazione, nelle prime due giornate di gara, metterà a disposizione delle squadre, un fotografo, per ogni campo di gioco, per le foto di rito e dei singoli giocatori che serviranno per le tessere identificative MSP.

5.3 – Giocatori e dirigenti sprovvisti di tessera M.S.P.

In casi eccezionali, con nulla osta della segreteria organizzativa, è consentita la partecipazione alla gara ad atleti e dirigenti momentaneamente sprovvisti della tessera M.S.P. accompagnato da un valido documento di riconoscimento.

Eventuali irregolarità comportano:

- a) l'ammenda pari a Euro 50,00;
- b) la perdita della gara a tavolino per 0-3;
- c) la squalifica del Dirigente Responsabile che ha sottoscritto la dichiarazione consegnata all'arbitro.

5.4 – Giocatori ritardatari

I nominativi dei giocatori devono obbligatoriamente essere iscritti sull'elenco giocatori presentato all'arbitro. Il direttore di gara potrà concedere l'entrata in campo anche a giocatori non presenti durante l'identificazione, purché i loro nominativi siano indicati su tale elenco.

Al momento dell'eventuale utilizzo di quest'ultimi, i giocatori dovranno consegnare all'arbitro il proprio tesserino M.S.P. per l'opportuna identificazione.

5.5 – Dirigente Responsabile

Ogni società deve obbligatoriamente indicare in elenco un Dirigente Responsabile. Questa funzione può essere svolta dal Capitano della squadra.

5.6 – Il Presidente della Società

Il Presidente della Società è responsabile dell'identità personale dei giocatori.

Il Presidente della Società è responsabile dell'idoneità medico – agonistica dei giocatori.

5.7 – Partecipazione con documento falsificato

In caso di accertata falsificazione del tesserino M.S.P. e/o di altri documenti d'identificazione, sia a seguito di reclamo di parte sia per accertamento d'ufficio, sono previsti i seguenti provvedimenti:

- a) perdita per 0-3 a tavolino della gara o delle gare in cui si è verificata l'irregolarità;
- b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
- c) squalifica per tre mesi al Dirigente Responsabile e al Presidente della società;
- d) ammenda di Euro 100,00 a carico della società.

ART. 6 – CERTIFICAZIONE MEDICA

6.1 – Certificato medico dei giocatori tesserati

Le società sono tenute a far sottoporre i propri tesserati a visita medica al fine di accettare l'idoneità all'attività sportiva. La firma del Presidente della società sul Modello di tesseramento attesta che il giocatore è in possesso del certificato medico per la pratica agonistica dell'attività sportiva per l'annata in corso, indispensabile per la partecipazione ai tornei di calcio nell'ambito del M.S.P..

Al Presidente andranno attribuite le responsabilità in caso di inadempienza a tale norma.

Il M.S.P. declina ogni responsabilità, ritenendo le società moralmente e materialmente responsabili d'eventuali inadempienze a quanto sopra stabilito. Il M.S.P. è convenzionato con il Centro Medico ATLANTE per le visite medico-agonistico, le Società interessate possono prendere visione delle convenzioni mediche allegate oppure prendere contatti con la Segreteria Organizzativa.

ART. 7 – SANZIONI DISCIPLINARI

7.1 – Espulsione dal terreno di gioco

La squalifica minima di una giornata dovuta ad espulsione dal terreno di gioco è automatica.

7.2 – Squalifica per somma di ammonizioni

- a) Un giocatore sarà squalificato per una gara al raggiungimento della terza ammonizione.
- b) Le ammonizioni semplici o con diffida saranno azzerate al termine della Fase eliminatoria del Campionato.
- c) Ogni società che raggiungerà la somma di 3 espulsioni o di 3 giornate di squalifica dal terreno di gioco (anche allontanamenti ufficiali dalla panchina di atleti o dirigenti) dall'inizio del campionato sarà soggetta ad una ammenda di Euro 75,00.

7.3 – Squalifica di giocatori e dirigenti

Un giocatore squalificato non può essere inserito con funzioni di dirigente e/o allenatore sull'elenco giocatori.

Un dirigente squalificato dalla Commissione Disciplina non può prendere parte alle gare come atleta.

Saranno multate, inoltre, le Società per il comportamento antisportivo e le intemperanze da parte dei supporters.

7.4 – Schieramento di un giocatore squalificato

Nel caso in cui un giocatore squalificato prenda ugualmente parte ad una gara successiva alla ufficializzazione del provvedimento di squalifica, verranno presi i seguenti provvedimenti:

- a) perdita della gara a tavolino per 0-3;
- b) alla squalifica verrà aggiunta la giornata (o le giornate) in posizione irregolare.

ART. 8 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

8.1 – Omologazione dei risultati

L'omologazione dei risultati delle gare è di competenza del Giudice Unico che presiede la Commissione di disciplina e viene resa nota a tutte le società attraverso apposito comunicato stampa.

8.2 – Provvedimenti adottati dal Giudice Unico

Il Giudice Unico, dai Referti e dai Rapporti di gara pervenutigli dai Giudici di gara, adotterà i provvedimenti disciplinari nei confronti degli organismi affiliati e tesserati (organismi, dirigenti, tecnici, atleti e/o soci tesserati) che hanno partecipato alle gare, provvedendo a darne loro comunicazione nelle forme previste dalle norme organizzative della manifestazione.

8.3 – Indagini del Giudice Unico

Anche in assenza di reclamo di parte, si precisa che il Giudice Unico e la Commissione Disciplina, in pendenza di ragionevoli dubbi sulla perpetuazione di illeciti sportivi, hanno il diritto di aprire accertamenti d'ufficio.

8.4 – Fatti di particolare gravità

Per eventuali fatti di particolare gravità, oltre ai provvedimenti previsti dal presente Regolamento, potranno essere applicate ammende fino ad un massimo di Euro 150,00.

8.5 – Ufficialità dei provvedimenti disciplinari

La decisione del Giudice Unico, motivata, sarà depositata presso la segreteria organizzativa per essere registrata e per assicurarne l'eventuale esecuzione. L'ufficialità e la validità dei provvedimenti si ha dal momento in cui gli stessi appaiono sul Comunicato Ufficiale. E' sempre facoltà del Presidente Provinciale revocare o diversificare in senso favorevole all'associato le sanzioni comminate dal Giudice Unico.

ART. 9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI ALTRI ENTI

9.1 – Squalifiche di altri enti

I giocatori e i dirigenti che avessero in corso provvedimenti disciplinari di squalifica o di sospensione, superiori a mesi sei, comminati da altri enti o federazioni, devono ritenere tali provvedimenti efficaci a tutti gli effetti anche per l'attività presso il M.S.P..

L'eventuale infrazione a questa norma, constatata sia a seguito di reclamo di parte sia per accertamento d'ufficio, comporta i seguenti provvedimenti:

- a) sospensione del giocatore sino alla conclusione del torneo;
- b) squalifica del Dirigente Responsabile e del Presidente della società;
- c) perdita della gara o delle gare per 0-3 a tavolino;
- d)

ART. 10 – IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE UNICO

10.1 – Ricorsi verso i provvedimenti disciplinari

Avverso le decisioni e i provvedimenti adottati dal Giudice Unico è possibile proporre ricorso in prima istanza allo stesso Giudice.

10.2 – Tempi di proposizione dei ricorsi

Gli organismi affiliati ed i tesserati possono proporre ricorso al Giudice Unico, a pena inammissibilità, entro 48 ore dalla ratifica del provvedimento, contestualmente al versamento della tassa ricorso di Euro 50,00 c/o la segreteria organizzativa.

10.3 – Atti e documenti del ricorrente

Il ricorrente può allegare al ricorso documenti e chiedere di essere ascoltato.

10.4 – Ricorsi di Seconda Istanza

Avverso le decisioni in Prima Istanza le società potranno ricorrere in Seconda Istanza al Giudice Unico Regionale del Comitato Regionale Veneto – MSP Italia secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva Regionale MSP.

Il Giudice Unico Regionale del Comitato Regionale Veneto esaminerà tali ricorsi emettendo delibere definitive per la Prima Istanza.

10.5 – Provvedimenti esclusi dai ricorsi

Non sono appellabili, né soggetti quindi ad esame di qualsiasi altro organo del M.S.P., i provvedimenti di squalifica e/o di sospensione fino a due giornate e le sanzioni amministrative.

10.6 – Inammissibilità dei ricorsi

Non sono ammessi ricorsi di carattere tecnico e per errore tecnico dell'arbitro.

ART. 11 – RECLAMI DA PARTE DELLE SOCIETÀ

11.1 – Reclami delle Società su posizioni irregolari di giocatori

I reclami sulla posizione irregolare degli atleti e/o dei dirigenti debbono essere presentati con le seguenti modalità:

- 1) preannuncio scritto fatto all'arbitro a fine gara o fatto pervenire alla segreteria del M.S.P. entro e non oltre 48 ore dalla disputa dell'incontro. Il preannuncio deve essere firmato dal Dirigente Responsabile o dal Presidente della squadra reclamante ed essere opportunamente motivato.
- 2) reclamo, in unica copia, consegnato o fatto pervenire alla segreteria del M.S.P. e alla squadra avversaria raccomandata entro e non oltre il quarto giorno successivo alla gara di cui trattasi (fa testo il timbro postale). Al reclamo deve allegarsi tutta la documentazione comprovante la fondatezza e la veridicità dei fatti denunciati e la ricevuta della raccomandata inviata alla squadra avversaria.
- 3) Versamento della tassa reclamo di euro 30,00, che verrà restituita in caso di accettazione del reclamo stesso.

11.2 – Reclami incompleti

I reclami mancanti anche di uno solo dei predetti requisiti non verranno esaminati dal Giudice Unico e la tassa non verrà restituita. Tuttavia i reclami potranno essere presi in esame dal Giudice Unico per proseguire d'ufficio accertamenti e/o iniziative che ritenesse di fondata opportunità.

ART. 12 – DIREZIONE GARE, CAMPI E PALLONI, VARIE

12.1 – Direzione delle gare

Le gare sono dirette da arbitri appartenenti all'A.S. ARBITRI di VERONA affiliata all'M.S.P.. Tutte le gare sono dirette da un solo arbitro, salvo le gare della fase finale dirette dal doppio arbitro.

12.2 – Campi da gioco e giornate di gare

Gli incontri si disputeranno su campi coperti, messi a disposizione dal Comitato Organizzatore, presso il Campo della Polisportiva CASELLE (lunedì e giovedì sera). Le società sono tenute a lasciare gli spogliatoi in condizioni igieniche accettabili per evitare lamentele da parte dei gestori e per non incorrere in sanzioni pecuniarie da parte del Comitato Organizzatore.

12.3 – Divisa da gioco

Nel caso in cui, a giudizio insindacabile dell'arbitro, il colore delle maglie delle due squadre si possa confondere, la squadra prima nominata è tenuta a cambiare la propria maglia. **Il colore di maglia ufficiale è quello comunicato all'organizzazione.** La

squadra inadempiente, in caso di maglie di colore uguale, sarà soggetta ad una ammenda di Euro 25,00. I giocatori non possono indossare alcun oggetto pericoloso per sé e per gli altri giocatori.

12.4 – Palloni

La squadra prima nominata dovrà mettere a disposizione i palloni ufficiali forniti dall'organizzazione per la disputa della gara. Per la squadra inadempiente sarà comminata una ammenda di € 25,00.

12.5 – Giocatori in panchina

I giocatori che effettuano il preriscaldamento a bordo campo devono indossare una tuta o una casacca che li distingua dai giocatori presenti sul rettangolo di gioco.

Tutti i componenti della panchina devono sostare sulla stessa durante la gara e sono soggetti alla medesima disciplina delle persone ammesse in campo.

Durante l'intervallo di gara, tra il primo e secondo tempo, le squadre dovranno invertire la panchina.

ART. 14 – DURATA DELLE GARE, RITARDI

14.1 – Durata dei tempi di gara

Ciascun tempo di gara durerà 25 minuti con intervallo massimo di 5 minuti. L'arbitro, prima del termine del primo e del secondo tempo, comunicherà alle panchine delle due squadre i minuti da recuperare.

14.2 – Tempo di attesa per l'inizio della gara

Il tempo di attesa per iniziare la gara è fissato in 15 minuti. La ritardata presentazione della squadra sul terreno di gioco comporta un'ammenda di Euro 25,00.

Trascorsi i 25 minuti, senza che la squadra sia pronta per entrare sul terreno di gioco, l'arbitro non farà disputare la gara.

14.3 – Mancata presentazione di una squadra

Se una squadra non si presenta in tempo utile sul terreno di gioco verranno presi i seguenti provvedimenti:

- a) perdita della gara a tavolino col risultato per 0-3;
- b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
- c) ammenda di Euro 100,00 alla società;

ART. 15 – RINUNCIA ALLA GARA O AL TORNEO

15.1 – Rinuncia ad una gara

Nei confronti della squadra che dichiara, per iscritto alla Segreteria Organizzativa, di rinunciare alla disputa di una gara entro il lunedì precedente, verrà comminata la sola perdita della gara per 0-3 a tavolino, senza alcun altro provvedimento.

15.2 – Impossibilità di continuare una gara o rinuncia durante una gara

Se la rinuncia avviene durante una gara per raggiunto numero minimo di giocatori, è prevista la perdita della gara a tavolino per 0-3, o con il punteggio del campo se peggiore.

Se la rinuncia, prima del termine della gara avviene per altri motivi verranno presi i seguenti provvedimenti:

- a) perdita della gara per 0-3, o con il punteggio del campo se peggiore;
- b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
- c) ammenda di Euro 50,00 alla società;
- d) squalifica del Dirigente Responsabile e del Presidente della società per due mesi.

Vengono fatti salvi ulteriori e più gravi provvedimenti, tenuto conto di quanto risulterà dal referto arbitrale e dagli accertamenti successivi svolti dal Giudice Unico.

15.3 – Rinuncia partecipazione torneo

Nel caso in cui una squadra dovesse rinunciare, o comunque evitasse di presentarsi sul terreno di gioco, per tre volte (anche non consecutive) entro il girone di andata, verrà considerata "rinunciataria" a tutti gli effetti. In questo caso tutte le gare (sia quelle già disputate che quelle ancora da disputare) verranno considerate "nulle".

Nel caso in cui la terza rinuncia avvenisse nel girone di ritorno, tutte le partite già disputate rimarranno confermate, mentre per quelle ancora da disputare si determinerà la sconfitta a tavolino per 0-3 a carico della società rinunciataria.

In entrambi i casi la quota della cauzione non verrà restituita.

ART. 16 – CLASSIFICHE E INCONTRI AD ELIMINAZIONE DIRETTA

16.1 – Compilazione delle classifiche

Qualora al termine delle gare a gironi, fase eliminatoria o play off del II Campionato Provinciale M.S.P. di Calciotto, due o più squadre si trovassero a parità di punti in classifica, per l'ammissione alle fasi successive si procederà con il seguente criterio:

- 1) Se le squadre a pari punti risultassero essere due, si considererà nell'ordine:
 - a) il risultato degli scontri diretti
 - b) la differenza reti negli scontri diretti;
 - c) la differenza reti complessiva;
 - d) il numero di gol segnati;
 - e) la classifica in coppa disciplina;
 - f) il sorteggio.
- 2) Se le squadre a pari punti risultassero essere più di due, si considererà nell'ordine:
 - a) la classifica avulsa;
 - b) la differenza reti della classifica avulsa;
 - c) la differenza reti complessiva;
 - d) il numero di gol segnati;

- e) la classifica in coppa disciplina;
- f) il sorteggio.

16.2 – Conteggio dei punti in classifica

Agli effetti della compilazione della classifica, per ogni gara, vengono assegnati i punti nel modo seguente:

- ⇒ 3 punti per la vittoria;
- ⇒ 1 punto per il pareggio;
- ⇒ 0 punti per la sconfitta.

16.3 – Incontri ad eliminazione diretta

Nelle gare ad eliminazione diretta in partita unica, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocherà un tempo supplementare da 5 minuti. In caso di ulteriore parità si procederà ai rigori.

ART. 17 – VARIAZIONI DI DATA, CAMPO E ORARIO

17.1 – Calendario delle gare

Il Comitato Organizzatore provvede alla pubblicazione e alla stesura dei calendari con date, orari e campi di gioco.

17.2 – Variazioni di calendario

Il Comitato Organizzatore, per causa di forza maggiore, può variare, rispetto al calendario in precedenza reso noto alle società, la designazione del terreno di gioco, del giorno e/o dell'orario di una o più gare.

Verrà tempestivamente data comunicazione alle società interessate degli spostamenti effettuati.

17.3 – Richiesta di spostamento gara

Le richieste da parte delle società di spostamento di una gara già programmata in calendario (cambiamento di data, orario o campo di gioco) saranno prese in considerazione solo se pervenute nella seguente forma:

- a) richiesta pervenuta alla Segreteria Organizzativa entro 10 giorni dalla data prevista da calendario ufficiale;
- b) richiesta indicante la gara di cui si richiede il rinvio, la data del recupero con orario e campo, tenendo presente che tale recupero deve avvenire entro 20 giorni dalla data prevista nel calendario ufficiale. Tale richiesta dovrà essere firmata dal Presidente della società richiedente e accompagnata dal consenso scritto della società avversaria, comprovante l'accettazione della variazione richiesta, dovrà poi essere fatta pervenire alla Segreteria Organizzativa.
- c) **I costi del campo di gara, dell'arbitro più una tassa di € 20,00 sono da imputarsi integralmente alla Società o alle Società richiedenti.**

17.4 – Richieste di spostamento in forma diversa

Il Comitato Organizzatore non prenderà in considerazione forme diverse di richiesta da quelle sopra descritte. Si valuteranno, inoltre, le richieste di variazioni anche non concordate con l'avversario, ma ritenute di estrema eccezionalità e debitamente giustificate.

ART. 18 – COMUNICATO UFFICIALE

18.1 – Comunicato Ufficiale

L'iscrizione al III Campionato Provinciale M.S.P. di Calciotto dà diritto all'invio del comunicato stampa a mezzo posta elettronica a tutte le società. Verrà pubblicato settimanalmente sul sito www.mspverona.it il Comunicato Ufficiale del Torneo con i risultati, le classifiche, le ammonizioni, le squalifiche, le ammende.

18.2 – Mancato recapito del Comunicato

Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per l'eventuale mancato o ritardato recapito del comunicato stampa a mezzo posta elettronica.

ART. 19 – PREMIAZIONI

Verranno premiate le prime quattro squadre classificate, il capocannoniere del Campionato, il miglior giocatore del Campionato, il miglior portiere. La squadra più corretta verrà premiata con la Coppa Disciplina.

ART. 20 – NORME FINALI

20.1 La declaratoria sulla sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Unico in prima istanza e alla Commissione di Disciplina Regionale M.S.P. di Verona in seconda ed ultima istanza.

20.2 Il Movimento Sportivo Popolare Italia, il Comitato Organizzatore declinano ogni responsabilità per incidenti o danni che possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo.

20.3 Il Movimento Sportivo Popolare Italia, il Comitato Organizzatore si riservano inoltre la facoltà di adire le vie legali nei confronti delle Società o dei singoli atleti che si rendano responsabili di gravi atti di intemperanza e violenza verso persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione.